

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TIRABASSI, MARCHISIO, BELLISARIO, MACAGGI, BALDINI, PARRI, ZACCARI, DONINI, LUPORINI, NENCIONI e GRANATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1960

#### Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà Universitarie è oggetto di largo dibattito da molti anni.

Si può però oggi ritenere che, a prescindere ovviamente dall'interesse dei diplomati stessi, vi sia sulla questione una quasi unanimità di consensi, sia negli ambienti culturali, sia in quelli economici. Del resto, il fatto che esista già, attualmente, il diritto di accesso alla Facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche e di lingue per i diplomati degli Istituti tecnici, è la miglior prova che il problema non ripete più una soluzione di principio, ma una giusta ed utile soluzione di fatto che tenga conto della situazione attuale dei vari Istituti tecnici, per quanto attiene a programmi e corsi di studio, e tenga conto anche, ovviamente e corrispettivamente, dei programmi e corsi di studi delle varie Facoltà e corsi di laurea. Si tratta quindi di stabilire, in attesa di una più completa riforma dell'ordinamento scolastico della istruzione media superiore e delle stesse Facoltà Universitarie, a quali Facoltà e corsi di laurea possano accedere, oggi, i diplomati degli Istituti

tecnici. Abbiamo, a tal fine, ritenuto possibile ed utile indicare, nella legge stessa, quali siano le Facoltà a cui ciascun diploma d'Istituto tecnico può dare accesso, lasciando alle Facoltà stesse il compito di una ulteriore necessaria delimitazione nell'ambito dei corsi di laurea.

Sulla questione se si debba o meno subordinare ad un esame integrativo l'ammissione alle varie Facoltà, vi sono ancora opinioni discordi e pertanto, trattandosi di *soluzione* transitoria (in attesa della summenzionata riforma generale dell'ordinamento degli studi) si è ritenuto di stabilire che i candidati debbano sì sostenere una prova quando le Facoltà lo ritengano necessario ma nei limiti e modalità fissate dalle Facoltà stesse cui i candidati desiderano iscriversi. Si è ritenuto cioè che, considerata la complessità e varietà dei casi, tenuto conto del tipo di diploma e del corso di laurea cui si chiede di accedere, debba essere la Facoltà stessa a determinare il sistema ed i limiti della prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità nel richiedente.

Onorevoli colleghi, tenuto conto che la soluzione di questo problema è effettivamente

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indilazionabile, nello spirito degli ordini del giorno presentati in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed accolti dal Governo, abbiamo voluto

offrire col presente disegno di legge una base di discussione per una immediata, anche se transitoria, soluzione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà Universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

## Art. 2.

Possono iscriversi alle Facoltà:

di agraria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri;

di architettura: i diplomati degli Istituti tecnici industriali e per geometri;

di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali;

di lingue: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali ed Istituti tecnici femminili;  
di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;  
di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici commerciali.

## Art. 3.

Le singole Facoltà stabiliranno a quale corso di laurea possano accedere i provenienti dai diversi Istituti tecnici e, se ritenuto necessario dalle Facoltà stesse, quale prova debbano sostenere i candidati.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore a partire dall'anno accademico 1960-61.

Per le ammissioni relative all'anno accademico 1960-61 le Facoltà dovranno fissare e rendere pubbliche le modalità di cui all'articolo precedente entro e non oltre il 15 ottobre 1960.